

N. 01349/2013REG.PROV.COLL.

N. 00638/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2013, proposto da:
Serafina Maria Caldini, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Defilippi, con
domicilio eletto presso Claudio Federico in Roma, via degli Scipioni, 132;

contro

Comune di Rignano sull'Arno;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 02083/2012,
resa tra le parti, concernente silenzio serbato su variante al piano urbanistico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013 il Cons. Umberto Realfonzo. Nessuno è comparso per parti;

Verbalizzata l'intenzione del Collegio di procedere comunque ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente appella la sentenza con cui è stato respinto il suo ricorso diretto alla declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione comunale sull'istanza diretta ad ottenere una variazione del piano urbanistico affinché il proprio terreno fosse classificato in zona B, sottotozona B4, e la conseguente condanna dell'Amministrazione medesima ad emanare un provvedimento favorevole.

La decisione impugnata è sinteticamente ancorata alle considerazioni per cui:

“- la legge n. 241/1990, essendo legge generale sul procedimento amministrativo, non è applicabile a quelle materie che, come l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, trovano una loro compiuta disciplina in norme speciali, all'interno delle quali solamente e con le procedure dalle stesse previste può trovare riscontro la pretesa avanzata dalla ricorrente;

- nel caso di specie l'istanza della ricorrente appare quindi manifestamente infondata e pertanto il Comune intimato non ha obbligo di provvedere in merito (C.d.S. V, 8 luglio 2011 n. 4092);”

A sostegno dell'erroneità della decisione l'appellante lamenta che:

-- la legge Regionale Toscana n.1/2005 non disciplina affatto le ipotesi di eventuali richieste di variante, per cui in presenza di tale lacuna si sarebbe dovuta fare applicazione della legge generale sul procedimento, che vincola anche le amministrazioni regionali, e che in ogni caso obbligherebbe la P.A. a concludere il procedimento;

-- l'originario orientamento restrittivo per cui, in assenza di una specifica e puntuale norma di legge, sarebbe comunque configurabile un obbligo poi stato superato dalla giurisprudenza;

-- nel caso sarebbe stato sussistente un preciso obbligo del Comune di provvedere, evidente anche per ragioni di giustizia sostanziale.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

Chiamata alla camera di consiglio il Collegio, preso atto della mancata costituzione del Comune, ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ha ritenuto che il ricorso potesse essere definito, in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 2 luglio 2010 , n. 104, essendo trascorsi oltre venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso.

L'appello è infondato nel merito.

In linea generale il rito sul silenzio, previsto dall'art.117 c.p.a. (e prima dall'art 21 bis L. Tar n.1034/1971), si applica alle fattispecie nelle quali, a fronte di una potestà autoritativa dell'amministrazione, il privato è titolare di una posizione giuridicamente tutelabile e quindi di un interesse legittimo, a prescindere del fatto che l'attività consista nell'adozione di atti discrezionali o vincolati.

Ciò posto, l'interesse edificatorio dell'appellante qualora sia contrastante con le norme del "Piano Strutturale (P.S.) e soprattutto con quelle del "Regolamento Urbanistico"(R.U.) ex la legge regionale Toscana n.1/2005, si risolve in un mero interesse di fatto, e non dà affatto luogo ad un interesse pretensivo ad ottenere una variazione della pianificazione.

Le scelte di pianificazione urbanistica generale, discrezionalmente riservate alla sfera esclusiva propria dell'amministrazione in materia, sono finalizzate infatti ad un'espansione edilizia vivibile ed al soddisfacimento degli interessi pubblici generali in materia di verde, di attrezzature di scuole, di trasporti.

Per questo, una volta esaurito l'iter normativamente previsto per l'approvazione del Regolamento Urbanistico, gli interessi legittimi -- di carattere non sostanziale ma procedimentale -- dei singoli proprietari restano assorbiti nell'ambito assolutamente indifferenziato di tutti gli altri interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento.

In tali casi infatti, l'istanza del privato non implica solo la definizione di un suo peculiare ed esclusivo interesse, ma la modifica di un provvedimento definitivo di carattere generale.

In tale scia, la L.R. Toscana n.1/2005, del tutto intenzionalmente e ragionevolmente, non disciplina affatto l'ipotesi delle singole richieste di variante.

Deve, infatti, ritenersi che -- in base all'antico brocardo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" -- il legislatore regionale non ha ritenuto di dover ammettere affatto una tale possibilità, in relazione all'evidente necessità di salvaguardare le finalità programmatiche di interesse pubblico definite nel Regolamento Urbanistico.

Pertanto in caso di presentazione da parte dei privati di una proposta di modifica degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione non è affatto tenuta ad attivare la relativa procedura (arg. ex Consiglio Stato sez. IV 08 agosto 2008 n. 3925), in quanto l'interesse particolare del singolo ad ottenere una variante urbanistica di un piano urbanistico approvato, valido ed efficace è un interesse di mero fatto, e come tale non può ricevere tutela giurisdizionale.

In conseguenza l'appello deve essere respinto.

Non essendosi costituita in giudizio l'intimata Amministrazione non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:

___ 1. respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;

___ 2. nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Andrea Migliozi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)